

GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING S.P.A.

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125-*BIS*.1 DEL D. LGS 58/1998

Premessa

Le azioni ordinarie di Giunti Psychometrics Holding S.p.A. (la “**Società**”) sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 ottobre 2026, con il voto favorevole dell’amministratore indipendente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-*bis*.1, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) – applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, che estende l’ambito di applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5 alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Lo scopo del Regolamento è di determinare le condizioni e le modalità della partecipazione dei soci della Società alle assemblee convocate secondo le modalità di cui all’art. 1, punti (ii) e (iii), del Regolamento, in modo da assicurare tutele e garanzie adeguate all’esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell’assemblea, nel relativo avviso di convocazione ed è efficace e applicabile a tutte le assemblee della Società convocate a partire dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Poiché lo statuto della Società non prevede una modalità esclusiva di tenuta dell’assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di volta in volta, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea e avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento dell’assemblea medesima secondo una delle seguenti modalità:

- (i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;
- (ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF (il “**Rappresentante Designato**”) secondo quanto consentito dalla legge;
- (iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge.

Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono, salva l’applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o per regolamento.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente, adottando, nell’esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L’assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Articolo 2 – Disciplina applicabile alla convocazione dell’assemblea

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi, in conformità all’art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF, lo svolgimento dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, e dunque con intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla convocazione della relativa assemblea si applicano, per quanto compatibili con lo statuto sociale e non altrimenti derogati nel presente Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 125-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter* del TUF.

Conseguentemente, e in deroga a quanto altrimenti previsto dallo Statuto e dall'art. 2366 c.c., per le assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'avviso di convocazione è pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

In caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF risultano altresì applicabili, nei termini e con le modalità di cui alle richiamate disposizioni, per quanto compatibili, il diritto dei soci di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, nonché il diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, secondo quanto previsto all'art. 4 che segue.

Ulteriori indicazioni e dettagli in ordine ai termini e alle modalità di convocazione, di legittimazione all'intervento, di conferimento della delega al Rappresentante Designato e di esercizio dei diritti dei soci sono contenuti, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'assemblea e mezzi di telecomunicazione

Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

I moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto, sono messi a disposizione dalla Società sul proprio sito internet in tempo utile prima della data di tenuta dell'assemblea, secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica idonea a garantire l'adequatezza, la sicurezza e l'affidabilità dei collegamenti, nonché:

- (i) l'identificazione dei soggetti partecipanti e la verifica della relativa legittimazione;
- (ii) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato, ivi inclusa la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le indicazioni concernenti la partecipazione all'assemblea tramite accesso alla piattaforma telematica sono trasmesse agli aventi diritto in tempo utile per consentire la partecipazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea provvede ad adottare, nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti, le misure e le determinazioni ritenute più idonee ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 4 – Domande pre-assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di legittimazione all'intervento in assemblea (*i.e.*, *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della privacy oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero relative ai medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio al bilancio di esercizio e alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito internet della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.

Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

Articolo 5 – Clausola di salvaguardia per le minoranze

Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che la stessa si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 6 – Approvazione, pubblicazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel rispetto delle disposizioni di legge ed è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società. Il presente Regolamento è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti devono essere deliberati con le modalità specificamente previste all'art. 125-*bis*.1 del TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico per norme imperative sopravvenute.